

- b) durata dell'ammortamento in relazione alla durata del contributo statale che assiste l'operazione e cioè anni 35 (trentacinque) al massimo;
- c) applicazione del sistema delle annualità discontinue, nel senso che l'ammortamento avrà luogo - nei primi venti anni - con una quota a carico dell'Ente mutuatario in aggiunta all'annualità di contributo statale e - per gli ultimi quindici anni - con la sola annualità di contributo statale; oppure - se richiesto dall'Ente mutuatario ed in via eccezionale - rispettivamente in anni venticinque e dieci, fermo rimanendo, in ambedue i casi, che per i primi venti o venticinque anni, sarà adottata la "semestralità non scontata mentre per gli ultimi quindici o dieci anni il contributo statale sarà corrisposto ad "annualità posticipate";
- d) spese legali e tecniche a carico dell'Ente mutuatario
- 3) di dare mandato a lui Direttore Generale e, in sua vece, al Vice Direttore Generale, ciascuno con facoltà di firmare da